COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici (2479) 413

PRESIDENTE 413, 414

DI PRIMIO, *Relatore* 414

NANNUZZI 414

TOZZI CONDIVI 414

Proposta di legge (*Seguito della discussione ed approvazione*):

MARTUSCELLI: Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (2722) 414

PRESIDENTE 414, 416

BRESSANI 415, 416

DI PRIMIO, *Relatore* 414

JACOMETTI 416

NANNUZZI 415, 416

SCAGLIA, *Ministro Segretario di Stato* . 416

TOZZI CONDIVI 415

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica (3234). 417

PRESIDENTE 417, 419, 420, 422

BRESSANI 419, 420

CORRAO 417, 419

PAG.

FRANCHI 418

MARTUSCELLI 422

MATTARELLA 420

NANNUZZI 418, 422

NUCCI, *Relatore* 417, 422

SCAGLIA, *Ministro Segretario di Stato* 420, 422

SCOTONI 421

TOZZI CONDIVI 419, 420, 422

Votazione segreta:

PRESIDENTE 423

La seduta comincia alle 9,30.

MARTUSCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici. (2479).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (2479).

Già, in altra seduta, incominciammo l'esame di questo disegno di legge e lo dovemmo rinviare perché al rappresentante del Governo, Sottosegretario Giglia, furono chieste alcune informazioni. L'onorevole Nannuzzi, infatti, subordinava la presentazione di alcuni emendamenti ai chiarimenti che l'onorevole Sottosegretario avrebbe dato.

DI PRIMIO, *Relatore*. I punti sui quali erano state richieste delle spiegazioni si riferivano alla tabella contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge e al sistema delle promozioni per merito assoluto. Il collega Nannuzzi faceva rilevare l'incongruenza tra il numero eccessivo dei posti nelle categorie inferiori (890) e la possibilità di carriera che i facenti parte di queste categorie hanno.

NANNUZZI. Debbo precisare che non si tratta di una tabella per il futuro: essa deve servire solo a ricostruire la carriera.

TOZZI CONDIVI. Devo ancora una volta ripetere che quando noi ci occupiamo di problemi relativi ad una pubblica amministrazione è necessario che intervenga ai nostri lavori il rappresentante del Governo competente per quel particolare ramo. Diversamente noi ci troviamo di fronte a notevoli difficoltà. Il rappresentante della pubblica amministrazione interessata, dovrebbe dirci come stanno effettivamente le cose per evitare che queste obiezioni – oggi riproposte per la terza volta – restino senza risposta.

Non può muoversi alcun addebito al Ministro Scaglia, qui presente, perché non si tratta di provvedimento di sua competenza.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione ed, infatti, noi abbiamo rinviato più volte l'esame di questo disegno di legge per gli stessi motivi.

Poiché questi dubbi non sono stati ancora chiariti, data anche l'assenza del Sottosegretario Giglia, ritengo indispensabile rinviare l'esame di questo disegno di legge ad altra seduta.

NANNUZZI. È opportuno, tuttavia, che gli interessati sappiano che di questa situazione non è responsabile la Commissione, che è disposta ad approvare questo disegno di legge, qualora il rappresentante del Governo chiarifichi i dubbi ripetutamente sollevati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito dell'esame di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Martuscelli: Modificazioni alle norme sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato. (2722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Martuscelli: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta vennero sollevate delle perplessità ed obiezioni sui vari articoli della proposta di legge. Invito, pertanto, il relatore di voler fare il punto della situazione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Erano sorte delle obiezioni all'articolo 1 il quale, parificando le condizioni per l'accesso al ruolo dei procuratori dello Stato a quelle richieste per l'accesso alla magistratura, sopprime il periodo di un anno di pratica forense attualmente richiesto per gli esami di procuratore legale. Questo, in sostanza, era parso poco conforme alle funzioni, che esercitano gli avvocati e procuratori dello Stato.

Ora, poiché nel secondo comma dell'articolo 1 si prevede che « nel primo anno di esercizio delle funzioni i procuratori aggiunti sono abilitati alla assistenza legale ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione » e, quindi, praticamente si tende a ripristinare quelle garanzie date dalla pratica giudiziale, le eccezioni mosse all'articolo 1 possono ritenersi superate.

Con l'articolo 2, che sostituisce alcune previsioni dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, si prevede che sono ammessi al concorso per la nomina a sostituto avvocato i sostituti procuratori dello Stato e gli aggiunti giudiziari, senza richiedere per essi una determinata anzianità.

Per quanto riguarda l'articolo 3, invece, io insisto nel mantenere le eccezioni perché con esso si prevede la possibilità di adibire nelle avvocature distrettuali un vice avvocato generale dello Stato, il che contrasta con i principî, cui è informata la loro carriera.

Per quanto riguarda l'articolo 4 non ho nulla da eccepire, in quanto esso mira ad uniformare il limite di età per il pensionamento dei procuratori a quello degli avvocati e dei giudici.

PRESIDENTE. Il relatore, dunque, dopo approfondito esame ripropone alla Commissione di approvare gli articoli 1, 2 e 4 e propone un emendamento soppressivo dell'articolo 3.

TOZZI CONDIVI. Anche io sono favorevole a questa proposta di legge. Tuttavia, con riguardo all'articolo 3, vorrei far rilevare al relatore che se da un lato vi sono delle obiezioni – da lui formulate – contro tale articolo, dall'altro vi è un argomento in favore del mantenimento dell'articolo, di carattere regionalistico. Noi dobbiamo, infatti, provvedere, come abbiamo provveduto, ad esempio, per gli ispettori generali del Ministero dell'interno, a che dei funzionari possano essere dislocati nelle singole regioni.

Ora che cosa si eccepisce? Si eccepisce che questo, secondo l'ordinamento interno dell'Avvocatura dello Stato rimane un arbitrio o meglio dire una facoltà dell'avvocato generale dello Stato. Noi qui non ci occupiamo del sistema di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato: è un problema che si potrà esaminare in altra occasione: oggi siamo chiamati ad esaminare la possibilità di trasferimento dei sostituti avvocati generali dello Stato alle sedi periferiche. Quali sono i motivi effettivi, che si oppongono: a mio giudizio vi è il fatto che questi sostituti avvocati dello Stato sono a Roma e non hanno nessuna intenzione di andare a vivere nelle regioni. In realtà, ci troviamo di fronte ad una situazione, che dovremo affrontare domani, se le regioni saranno fatte. Come dissi per gli ispettori generali del Ministero degli interni: promoviamoli, quando dovranno andare in periferia; ai nuovi non potrà che applicarsi il nuovo statuto, che con la legge che oggi dovremmo approvare, prevederà la possibilità di servizio in sedi periferiche.

BRESSANI. Nell'esaminare l'altra volta questa proposta di legge erano emerse all'articolo 3 delle considerazioni sulle quali si è oggi soffermato il Relatore; ma, oltre a ciò, mi sembra che fosse anche emersa una linea di compromesso tra i principî, che regolano il rapporto di pubblico impiego e che possono essere invocati a sostegno dello stesso articolo 3, e le esigenze che ha prospettato l'onorevole Tozzi Condivi. Queste debbono essere tenute presenti in quanto si tratta di rafforzare gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato in vista dell'aumentato lavoro, che le avvocature distrettuali possono avere in dipendenza della costituzione delle amministrazioni regionali.

La linea di compromesso potrebbe essere rappresentata dalla presentazione di un emendamento che potrebbe essere il seguente: « I sostituti avvocati generali possono, a richiesta, essere destinati anche alle avvocature distrettuali ». Mi rendo conto che ciò non soddisfa pienamente il collega Tozzi Condivi, il quale vorrebbe decentrare questi funzionari di grado elevato, ma ritengo che questa dislocazione a richiesta potrebbe in linea di fatto soddisfare almeno in parte le esigenze del servizio senza ledere quei principî, che regolano il rapporto di pubblico impiego.

NANNUZZI. Vorrei far osservare una volta, dopo averlo fatto già per numerose altre volte, che noi continuiamo ad approvare leggine, che comportano solo confusione. Vi era stato da parte del Governo un impegno di provvedere a riformare in linea generale il complesso dell'amministrazione, presentando le proposte conseguenti.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, desidero far presente che non abbiamo nulla in contrario a che siano approvati i primi due articoli. Siamo, inoltre, d'accordo sul fatto che l'articolo 3 debba rimanere, in quanto non è ammissibile che, mentre per i funzionari di tutti gli altri Ministeri vale il principio per il quale il Ministero stesso decide dove debbano essere utilizzati, per l'Avvocatura dello Stato questo principio non è valido. Pertanto, siamo per l'approvazione integrale e senza modifiche dell'articolo 3.

Per quanto, invece, concerne l'articolo 4 dichiaro, anche a nome del mio gruppo, che noi siamo nettamente contrari alla sua approvazione. Sarebbe veramente ingiustificato il nostro comportamento se continuassimo a persistere nell'errore di fissare il limite di età per la pensione a 70 anni. Faccio presente, pertanto, che, ove questa norma non venisse abolita, saremmo costretti a chiedere la remissione all'Aula del provvedimento.

TOZZI CONDIVI. Ritengo valido quanto ha affermato il collega Nannuzzi riguardo all'articolo 4, però desidero osservare che non possiamo dimenticare che ci troviamo nell'ambito di una stessa amministrazione dove il limite di età per alcuni è fissato a 70 anni e per altri a 65. Con questa norma verremmo ad eliminare una sperequazione anche se resterebbero le sperequazioni generali.

Dobbiamo, inoltre, tener presente i gravi danni che si potrebbero avere in caso di remissione del provvedimento all'Aula.

NANNUZZI. Ed, allora, portiamo per tutti il limite di età per la pensione a 65 anni come è per tutti gli altri dipendenti dello Stato. Questo personale, infatti, non fa parte della magistratura; è personale dell'amministrazione dello Stato.

JACOMETTI. Soltanto poche parole sull'articolo 3. Vi sono delle ragioni per mantenerlo e delle ragioni per sopprimerlo.

Quello, invece, che mi pare completamente illogico è l'emendamento Bressani che prevede la richiesta dell'interessato. Con questa formula non si risolve assolutamente il problema che è quello di dare uno strumento per poter dislocare nelle regioni i sostituti avvocati generali.

SCAGLIA, *Ministro segretario di Stato*. Devo dire che il Governo concorda con l'osservazione dell'onorevole Nannuzzi, secondo la quale questa materia sarebbe meglio che fosse regolata con norme organiche e generali e non con leggi di settore, particolari. Tuttavia, i punti di minor soddisfazione, probabilmente, non sono gli stessi perché il Governo non ha niente da obiettare agli articoli 1, 2 e 4, mentre, invece, ritiene di doversi fermamente opporre all'articolo 3, che tocca un punto delicato dell'ordinamento e potrebbe avere – anzi, si ha l'impressione che lo avrebbe immediatamente – delle ripercussioni anche in altri settori.

Di fronte a questa possibilità di ripercussioni, il Governo deve opporsi nella maniera più ferma all'approvazione dell'articolo 3 al punto che, in caso di approvazione, dovrei chiedere io, come rappresentante del Governo, la rimessione all'Assemblea. Io non credo, comunque, che ci sia bisogno di arrivare a tanto.

NANNUZZI. Il Governo oggi, non esistendo nessuna legge che glielo vieti, può sempre mandare in altro luogo un proprio dipendente qualora la necessità lo richieda.

BRESSANI. I sostituti avvocati generali dello Stato per la qualifica e le mansioni che hanno non possono essere destinati se non presso l'Avvocatura generale dello Stato.

NANNUZZI. Ma non vi è una legge che dice questo.

PRESIDENTE. La qualifica comporta una funzione e questa può essere esercitata solo nella sede dove la funzione si esercita.

È solo l'eccezione che deve essere prevista dalla legge; se questa nulla dispone vale la regola generale per la quale la funzione si svolge là dove può essere svolta.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La laurea in giurisprudenza è titolo sufficiente per l'ammissione al concorso per la nomina a procuratore aggiunto.

Nel primo anno di esercizio delle funzioni i procuratori aggiunti sono abilitati alla assistenza legale ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono così sostituite:

« *a*) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

i) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

All'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, è aggiunto il comma seguente:

« I sostituti avvocati generali possono essere destinati anche alle Avvocature distrettuali per la trattazione degli affari correnti e per coadiuvare l'avvocato distrettuale nelle funzioni a lui conferite ».

È stata presentata da parte del rappresentante del Governo la proposta di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Il limite di età fissato dall'articolo 34 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 844, è applicabile anche agli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato.

L'onorevole Nannuzzi propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimeto dell'articolo 4.

(*Non è approvato*).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica (3234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica ».

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge che prevede l'istituzione di uffici di corrispondenza regionali e interregionali dellIstituto centrale di statistica, scaturisce sostanzialmente dalla necessità di adeguare le strutture dell'Istituto stesso alle esigenze attuali.

È noto, infatti, che le attuali attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica comprendono oltre che l'effettuazione diretta, o per il tramite di altri uffici, di indagini statistiche, che interessano il Governo, anche il coordinamento delle attività stesse, che vengono svolte in sede locale o in campo nazionale da amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici; e ciò, naturalmente, allo scopo di evitare duplicazioni ed errori nella sede, in cui vengono effettuate queste rivelazioni.

Attualmente, malgrado le sempre maggiori esigenze conoscitive, l'Istituto di statistica non dispone di una propria organizzazione periferica e, pertanto, si avvale della collaborazione degli organi dello Stato oppure degli uffici locali e, in particolare, si avvale della collaborazione degli appositi uffici costituiti in seno alle camere di commercio.

Questa situazione non è priva d'inconvenienti soprattutto perché l'Istituto fa fatica a provvedere al coordinamento e poi, d'altra parte, non sempre è in condizione di offrire la necessaria adeguata assistenza tecnica agli organi, che vengono delegati per questi compiti. Questa delega ad organi diversi, inoltre, comporta difficoltà di altro ordine e, cioè, che non sempre le imprese, per esempio, sono disposte ad accettare la mediazione, sul piano della raccolta di queste informazioni, da parte di questi varî organi, soprattutto quando si tratta di dati economici o di dati, che si riferiscono, in particolare, all'andamento dei prezzi o dei costi.

Da questa situazione, quindi, deriva la necessità per l'Istituto centrale di statistica di poter disporre, in sede periferica, di uffici proprî non solo per coordinare, ma anche per sovrintendere, vigilare e rilevare.

A queste esigenze, si provvede, appunto, con il disegno di legge in discussione, il cui articolo 1 prevede la istituzione di questi uffici di corrispondenza, che possono essere a carattere regionale o interregionale, a seconda dell'impegno, che le regioni comportano per lo svolgimento di questi servizi.

L'articolo 2 stabilisce che a questi uffici vengano destinati 70 elementi che sono scelti tra gli impiegati di ruolo dell'Istituto stesso.

L'articolo 3 prevede che in caso di necessità questi funzionari possano anche sostituirsi, sul piano della direzione tecnica della attività statistica agli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato o degli enti pubblici.

Circa la spesa, a parte che il disegno di legge è corredato del parere favorevole della V Commissione bilancio, essa viene largamente compensata dalle economie, che si realizzano attraverso l'eliminazione delle spese attuali soprattutto di corrispondenza per rilievi, sopraluoghi, attività ispettiva svolta dal centro. E, d'altra parte, le disponibilità attuali dell'Istituto consentono di fronteggiare, tranquillamente, la situazione.

Per questi motivi io mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

CORRAO. Devo dire, brevemente, che questo disegno di legge viola profondamente i diritti delle regioni a statuto speciale ed in particolar modo della regione autonoma della Sicilia, laddove, all'articolo 3, prevede che in caso di disfunzione di questi uffici, i poteri, che attualmente lo Statuto siciliano riserva esclusivamente al Presidente della Regione, (poteri cioè di controllo sugli enti locali, sulle camere di commercio e su tutti quegli enti che agevolano o dovranno agevolare l'Istituto di statistica) vengano attribuiti non già al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma addirittura ad un qualsiasi funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Ora, debbo ricordare che il Presidente della Regione, in Sicilia rappresenta il Governo dello Stato, per cui questi poteri possono benissimo essere attribuiti al presidente della Regione Siciliana.

La legge, poi, fra l'altro, è molto lacunosa perché non prevede un miglior coordinamento e potenziamento degli organi, che già funzionano in questa materia. In Sicilia, ad esempio, vi è un Centro regionale di statistica finanziato dal Governo della Regione; in quale condizione verrebbe a trovarsi questo, che non è un ente territoriale o un ente autonomo ma un centro di raccolta di dati finanziato dalla regione e affidato ai centri universitari siciliani?

La legge, a parte queste norme, che sono decisamente in contrasto con la Costituzione, e che, quindi, per essere approvate richiederebbero l'*iter* aggravato, cioè di revisione costituzionale, è lacunosa per questi aspetti organizzativi.

Non mi convince neanche il parere della Commissione bilancio: forse il disegno di legge non comporta spese, ma il parere non lo dimostra.

Per questi motivi sono contrario al disegno di legge.

FRANCHI. Non siamo contrari al disegno di legge, non allo spirito che lo informa. Da esso si rileva che l'Istituto centrale di statistica potendo disporre di proprî uffici periferici, è costretto a servirsi dell'opera, pur apprezzata – come è detto nella relazione – di altri uffici e cioè, in sostanza, di intermediari. Su questo siamo d'accordo.

A questo punto, però, bisogna avere il coraggio di riconoscere che lo strumento apprestato non risolve il problema – al momento le regioni non ci interessano – in quanto anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge, l'Istituto dovrà servirsi egualmente di intermediari. Anziché spedito a Roma, questo gigantesco lavoro verrà decentrato in sede regionale!

Si abbia il coraggio di affrontare veramente il problema, fornendo all'Istituto centrale di statistica degli uffici periferici proprî non decentrati in sede regionale, sebbene, eventualmente, in sede provinciale, dove oggi l'Istituto veramente opera. Vi è bisogno anziché di 70 elementi, di un numero 3 volte maggiore. Ebbene, si affronti il problema, che non è poi tanto drammatico, dal momento che l'Istituto merita tutta la nostra comprensione e considerazione per l'opera che svolge, che, con il passare del tempo, diverrà sempre più necessaria e dovrà essere quanto più è possibile perfetta.

Solo in sede provinciale questo istituto potrà, avendo dei proprî uffici, che saranno in questo caso degli uffici molto più modesti che non l'ufficio regionale, operare secondo le direttive precise dell'organo centrale, eliminando così la presenza degli intermediari, che, pur operando bene, non operano certo come opererebbe l'Istituto stesso.

Ci sembra, pertanto, che questo disegno di legge non risolva il vero problema; che, anzi, contribuisca ad appesantire la situazione burocratica, che in questo momento intralcia l'opera dell'Istituto. Noi chiediamo, quindi, che il Governo abbia il coraggio di affrontare il problema radicalmente; su questo piano ci troverà favorevoli e, se anche la spesa necessaria sarà maggiore, l'Istituto potrà veramente sentire un beneficio.

NANNUZZI. Noi siamo del parere che una riforma sia necessaria per il miglior funzionamento dell'Istituto di statistica e riteniamo che l'Istituto stesso, così come è organizzato e come funziona, non possa ottemperare alle necessità attuali e future. Questa nostra tesi l'abbiamo sostenuta nel passato molte volte; da parte del Governo si era anche ventilata l'idea di una riforma, in considerazione del fatto che la legge istitutiva risale al 1929. Ancora una volta, però, invece di affrontare il problema nel suo complesso ed adeguare gli strumenti alle necessità, si cerca con una leggina di ovviare a qualche inconveniente. Noi, pertanto, siamo nettamente contrari al merito e al contenuto di questa legge. Riteniamo che una riforma seria e completa vada affrontata e che all'Istituto debbano essere concessi poteri maggiori solo per mezzo di una legge completa ed organica.

In particolare, oltre alla questione riguardante l'autonomia delle Regioni, nella legge si afferma che viene concessa all'Istituto la facoltà di avvalersi, per il conseguimento dei proprî fini istituzionali, del servizio ispettivo delle Prefetture. Tutti sanno quali siano gli orientamenti del nostro gruppo circa la presenza delle Prefetture nella vita italiana e, leggendo l'articolo 3, si giunge all'assurdo che gli interventi e i relativi provvedimenti di nomina di commissari statistici, perché in effetti di questo si tratta, sono effettuati anche quando si riscontrano, non violazioni di leggi o di regolamenti, ma anche inosservanza di norme tecniche emanate dall'Istituto stesso. Veramente non si afferma il significato di questa norma, perché non è specificato a chi compete il constatare l'inosservanza di queste norme tecniche e se queste sono emanate con circolari o con disposizioni. Evidentemente, l'articolo 3 così come è concepito dà poteri del

tutto straordinari al Presidente del Consiglio, il quale procede alla nomina di questa nuova figura giuridica.

Se il provvedimento fosse limitato all'articolo 1 e al primo comma dell'articolo 2 non avremmo nulla da eccepire ma per il secondo comma dell'articolo 2 e per l'articolo 3 non possiamo che affermare il nostro parere contrario. Precisiamo che se la Commissione, come è in suo potere, dovesse procedere nella discussione per giungere all'approvazione del provvedimento nell'attuale formulazione, saremmo costretti a chiedere la remissione in aula, in quanto riteniamo che il problema sia troppo importante per essere risolto con una breve discussione in Commissione.

TOZZI CONDIVI. L'onorevole Nannuzzi afferma che dobbiamo rivedere tutta la struttura dell'Istituto di statistica in considerazione del fatto che la legge istitutiva risale al 1929, e che i compiti dell'Istituto stesso sono enormemente aumentati.

Il collega è però d'accordo sul fatto che almeno si proceda all'istituzione in ogni regione di un rappresentante dell'ufficio di statistica, che possa coordinare il lavoro di ricerca e di rilevamento dei dati tecnici.

E, pertanto, su questo punto, mi pare di essere d'accordo con il collega Nannuzzi.

Quanto all'articolo 3, esso non è poi tanto rivoluzionario come sembra, perché non spoglia nessuno delle proprie caratteristiche. Comunque, potrebbe essere accolto questo emendamento, che io propongo, di sostituire l'inciso « sentito il Commissario nella Regione o il prefetto competente » con le parole « sentito il Sindaco o il Presidente della provincia o il Presidente della regione ».

PRESIDENTE. Questo mi parrebbe il minimo.

TOZZI CONDIVI. Mi pare giusto e doveroso sentire gli organi locali competenti. Quanto al fatto che la spoliazione avviene su proposta del Presidente dell'Istituto centrale di statistica, non sorgono problemi, perché è il Presidente del Consiglio dei Ministri che deve, a suo avviso, decidere, accettando o meno la proposta avanzata. E mi pare giusto che sia l'organo supremo del Governo ad avocare a sé questo potere, il cui esercizio è subordinato alle eventuali impugnative.

CORRAO. Devo rilevare che l'ultima parte dell'articolo 3, dove si dice « che la direzione tecnica dell'attività statistica svolta dai predetti uffici o Enti (e cioè gli Enti pubblici, territoriali o istituzionali) sia temporaneamente assunta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica », invade la sfera di attribuzioni ed i poteri, incidenti sugli enti locali, proprî ed esclusivi del Presidente della Regione. Per quanto riguarda la Sicilia. È solo il Presidente della Regione, e nemmeno il Presidente del Consiglio dei Ministri, ad essere competente in questa materia.

TOZZI CONDIVI. Se noi adottiamo la formula, da me proposta, « sentito il Presidente della Regione », ogni problema è superato. Infatti, il Presidente della Regione dirà tutto quello che ha da eccepire, sia in fatto che in diritto e sorgerà, eventualmente, un conflitto che sarà risolto dagli organi competenti.

CORRAO. Ma la competenza del Presidente della regione deriva dallo Statuto, che è legge costituzionale e, quindi, può essere modificata solo con legge costituzionale.

TOZZI CONDIVI. Ma è poi vero che il Presidente della Regione ha competenza in materia statistica? L'interesse statistico ha carattere generale, unitario cioè; come può essere affidato ad un rappresentante di interessi parziali?

BRESSANI. Mi pare che vi sia un consenso generale circa l'obiettivo finale o di massima di questo disegno di legge, per una certa articolazione dell'Istituto centrale di statistica – centrale e periferica – che deve accrescere l'efficienza di questo strumento di conoscenza e di rilevazione della realtà economica italiana in tutte le sue componenti ed i suoi aspetti anche dinamici.

Questo è importante soprattutto se pensiamo alla necessità, in vista dei nuovi compiti dell'Istituto centrale di statistica nel quadro della programmazione, di rilevare su scala regionale i dati per procedere alla disaggregazione – come dicono gli economisti – del modello del piano economico nazionale, sempre su dimensioni regionali.

L'oggetto più controverso mi pare sia quello descritto e disciplinato dall'articolo 3, laddove si fa riferimento non solo ad uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ma anche ad enti pubblici, territoriali o istituzionali.

Qui mi sembra, anzitutto, che si debba fare una distinzione tra gli enti pubblici territoriali, comprese le regioni autonome e tutti gli altri enti pubblici, territoriali o non. E tra questi secondi dobbiamo operare un'altra distinzione e, cioè, tra enti pubblici sottoposti alla vigilanza e al controllo da parte degli organi della regione ed enti pubblici

non sottoposti a detta vigilanza. Ritengo che queste due distinzioni siano necessarie a chiarire quanto sto per dire. La rilevazione di dati a fini statistici mi sembra, anche in considerazione di recenti decisioni della Corte Costituzionale, che si debba considerare una funzione di interesse statale. Ritengo che in questa materia sia presente un interesse nazionale che consente allo Stato di disciplinare con proprie norme l'esercizio di questa funzione e di intervenire là dove l'esercizio di queste funzioni da parte degli enti pubblici non sia conforme alle norme e alle esigenze per le quali detto servizio è stato organizzato. Pertanto, ritengo che, quando questo servizio sia esercitato da enti pubblici territoriali, come ad esempio la Camera di Commercio, non si possa escludere un intervento degli organi dello Stato diretto a ristabilire la normalità nello svolgimento del servizio, oltre a tutto da un punto di vista strettamente tecnico quale quello della nomina di un funzionario, che esplica unicamente funzioni tecniche al fine di rimettere in sesto i modelli di rilevazione dei dati statistici.

Detto funzionario si può identificare anche con il segretario generale della camera di commercio, in quanto esiste una identità personale con la funzione di direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e commercio; in quanto tale, egli rappresenta un organo periferico dell'amministrazione dello Stato.

Ritengo di non errare se affermo che il funzionario, in quanto direttore dell'U.P.I.C., esercita queste funzioni statistiche.

Comunque, mi pare che problemi di legittimità costituzionale non dovrebbero sorgere, quando si tratti di enti pubblici territoriali, anche se sottoposti alla vigilanza degli organi della regione.

Avrei qualche perplessità, signor Ministro, se questa norma dovesse essere applicata anche alle amministrazioni regionali.

Avrei dei dubbi e delle perplessità, salvo un ulteriore approfondimento, circa la legittimità costituzionale della norma, ove essa si intendesse applicabile anche alle amministrazioni regionali, posto che esse abbiano dei compiti in questa materia.

Ma penso che la norma non sia applicabile alle amministrazioni regionali.

TOZZI CONDIVI. Ma bisogna sentire il Commissario della regione.

BRESSANI. Il Commissario è nella regione e non significa che debba essere interpellato necessariamente per un atto che si riferisce all'amministrazione regionale. Potrebbe essere interpellato, in questo caso, anche per la nomina eventuale di un direttore tecnico per attività svolte da enti infraregionali. Non so quale sia la ragione di questo inciso che fa riferimento al Commissario nella regione, ma da questo non è necessariamente deducibile il riferimento anche all'amministrazione regionale. Desidererei un chiarimento del Governo, ma ritengo che la norma, anche nella sua attuale formulazione, non sia applicabile all'amministrazione regionale.

MATTARELLA. Per quanto riguarda gli organi che devono essere sentiti in base all'articolo 3, non vi è dubbio che, per la Sicilia, non può essere sentito il Commissario del Governo. In Sicilia, infatti, a differenza di quanto è previsto negli statuti delle altre regioni ad autonomia speciale – non so se per la Sardegna viga una situazione analoga a quella della Sicilia – il Commissario non ha compiti amministrativi o di rappresentanza dello Stato, ma ha soltanto una funzione di controllo dell'attività legislativa ai fini del ricorso per l'illegittimità costituzionale, dinanzi alla Corte costituzionale.

Quindi, per quanto riguarda la Sicilia, anche se dovesse rimanere la dizione attuale (sentito il Commissario nella regione) dovrebbe essere specificamente previsto il parere del Presidente della Regione che, in Sicilia, ha alcuni dei compiti che ha il Commissario del Governo in altre regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda il merito del problema, io vorrei osservare che l'attività di ricerca statistica non è tra le attività riservate alla regione: non è prevista in nessuno statuto, nemmeno in quello della Sicilia, che pure è il più vasto dal punto di vista delle competenze regionali. Malgrado questo, io ho dei dubbi – già espressi dal collega Bressani – sulla legittimità ed opportunità di applicazione di queste norme ed eventuali organi di indagine statistica della regione. E questo non in quanto sia una attività riservata alle regioni, ma in quanto ci troveremmo di fronte ad organi di enti, che hanno una loro struttura autonoma nella quale non può direttamente incidere l'intervento dello Stato.

Per il resto degli uffici, però, non vi è dubbio che l'articolo 21 dello Statuto siciliano legittima la norma, perché esso prevede che il Presidente della regione rappresenta nella regione il Governo dello Stato, che può, tuttavia, inviare temporaneamente proprî commissari per l'esplicazione di singole funzioni

statali. Ora, se può essere inviato un Commissario temporaneamente per l'esplicazione di una funzione statale, credo che a maggior ragione possa essere inviato un dirigente tecnico per una funzione che è di esclusiva competenza statale, come è stato, anche di recente, affermato da una sentenza della Corte costituzionale.

Penso che l'articolo 3 vada meditato a fondo, perché la sua dizione non sia improvvisata nelle eventuali modifiche, che potranno essere apportate e perché siano tenute presenti queste considerazioni sia ai fini della legittimità costituzionale che a quelli di una migliore formulazione tecnico legislativa.

SCOTONI. A parte la questione di legittimità costituzionale, mi pare che questo articolo 3 mette in moto un meccanismo molto complesso e sproporzionato a quelle che potranno essere, nella maggioranza dei casi, le violazioni compiute dall'impiegato comunale che per esempio debba registrare il passaggio di una nuvola. Che vi debba essere il rilievo, che debba essere sentito il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il Commissario del Governo o il prefetto, il Consiglio superiore di statistica e, infine, il Presidente del Consiglio, che deve adottare un provvedimento, mi pare veramente eccessivo per dei casi che, forse, affidati agli organi locali, potrebbero essere facilmente risolti.

Non sarebbe molto più semplice, per quanto riguarda i comuni e le province, che questi rilevamenti vengano comunicati al Presidente della regione, il quale può provvedervi con minor costo, con maggior sensibilità e conoscenza della situazione, senza mettere in moto tutto questo meccanismo che, tra l'altro, fa perdere molto tempo?

A me pare che sia necessario avere spirito di decentramento e di fiducia nei confronti degli enti locali.

Il problema, dunque, penso possa essere risolto con una formula sul tipo di quella alla quale accennavo, escluse, forse, le camere di commercio, dove vi è una situazione particolare e per le quali si potrebbe, almeno in prima istanza, prevedere, così come per i comuni e le province, la comunicazione dei rilevamenti al Presidente della Regione.

PRESIDENTE. Vorrei riassumere, a questo punto, la prima parte della discussione. L'onorevole Franchi ha affermato che questo disegno di legge è insufficiente in quanto non comporta una riforma generale dell'Istituto. Altri colleghi, invece, che hanno manifestato una generica approvazione delle finalità e dello spirito del provvedimento, in quanto lo stesso serve a decentrare le funzioni direttive che l'Istituto è chiamato ad assolvere, hanno anche manifestato alcune perplessità sorte per il contenuto dell'articolo 3.

A questo proposito vorrei aggiungere che, se non vado errato, esiste una sentenza della Corte costituzionale, la quale precisa che le Regioni non hanno competenza a promuovere iniziative di rilevazione statistica, in quanto, poiché l'indirizzo di tale funzione deve essere uniforme, essa è riservata allo Stato. Secondo la sentenza, questi enti possono chiedere all'Istituto centrale di statistica di compiere rilevazioni secondo criteri e per finalità, che essi ritengono opportune in relazione a materie di propria competenza. In base a questa sentenza, pertanto, l'articolo 3 dovrebbe essere soppresso in quanto non esisterebbero possibilità di conflitto.

Ritengo che sia il caso di sospendere la nostra discussione per approfondire questi aspetti della questione.

SCAGLIA, *Ministro segretario di Stato.* Ritengo che le preoccupazioni abbiano assunto un aspetto più grave di quello che in effetti hanno. Certamente, è nei voti di tutti possedere strumenti perfetti, efficienti ed adeguati alle necessità, ma, considerando i mezzi di cui dispone lo Stato italiano, non so in quale campo potremmo raggiungere la perfezione; dobbiamo, quindi, attenerci a quelle che sono le possibilità reali, considerando anche il fatto che se l'Istituto dovesse autonomamente, con i proprî uffici, rilevare tutti i dati esso raggiungerebbe veramente delle dimensioni enormi. Ecco perché sembra logico ed opportuno che lo stesso per avere i dati faccia ricorso ad altri enti.

Debbo convenire che nel corso della discussione le cose si sono abbastanza ridimensionate ed è stato precisato chiaramente che qui ci si riferisce ad una funzione eminentemente statale, per la quale è necessario che vi sia un'unità di indirizzo ed una uniformità dei criteri e della formulazione dei dati e, pertanto, le norme tecniche alle quali si fa riferimento sono una cosa indispensabile senza le quali i dati non potrebbero essere utilizzati. Esigere che i dati siano raccolti con criteri uniformi è parte essenziale della funzione che l'Istituto centrale di statistica deve esercitare.

Per quanto riguarda la prospettata proposta di rinvio, dichiaro di essere favorevole,

sempre che lo stesso rinvio non serva ad insabbiare il provvedimento.

Desidero, inoltre, chiarire che il disegno di legge non significa sfiducia o diffidenza verso province e comuni ma è solamente il mezzo per porre lo Stato in condizione di poter intervenire là dove le norme non fossero rispettate.

MARTUSCELLI. Desidererei sapere se gli enti autonomi, comprese le Regioni, hanno dei compiti statistici proprî.

PRESIDENTE. Non esiste alcuna norma che attribuisce la facoltà dei rilevamenti statistici agli enti autonomi. La sentenza della Corte costituzionale del 1961, n. 52, ha trattato la questione in relazione ad un caso concreto ed ha escluso, per esempio, che la provincia autonoma di Bolzano abbia questi poteri.

TOZZI CONDIVI. Vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo di voler accertare – dato che nel disegno di legge si parla di 70 elementi da inviare da Roma nelle regioni – se l'Istituto di statistica è attrezzato in maniera tale da potersi privare all'improvviso di 70 elementi dei quali 30 direttivi.

SCAGLIA, *Ministro segretario di Stato*. Il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, interpellato su questo punto, ha dato le massime assicurazioni.

NANNUZZI. Salvo, poi, a proporre tra quelche mese un disegno di legge per aumentare il personale della sede centrale di Roma, considerato che ha perduto 70 elementi. Succede sempre così!

NUCCI, *Relatore*. Io auspico che il rinvio dell'esame di questo provvedimento induca veramente a riflettere sulle finalità proprie di esso. Io ho, infatti, l'impressione che questa mattina la Commissione dopo l'intervento del collega Corrao si sia fatta trascinare su un piano che non è certo quello prevalente nel disegno di legge e cioè quello delle prerogative delle regioni.

In definitiva, tutti concordano sull'esistenza di una ristrutturazione dell'Istituto centrale di statistica; da parte degli onorevoli Franchi e Nannuzzi, però, si sostiene che questa riforma dovrebbe essere globale, fino ad arrivare all'istituzione di uffici provinciali. Non si può, tuttavia, negare che questo disegno di legge rappresenta un tentativo serio per arrivare a questo risultato. Ed il tentativo appare tanto più serio, ove si tenga conto che la disciplina legislativa dell'Istituto centrale di statistica risale al 1929. Questa circostanza deve indurre particolarmente la nostra Commissione a meditare sul fatto che oggi la previsione di alcuni fenomeni e la rilevazione di certi dati è un fatto così importante nella vita del paese, che non può essere riguardato come un tentativo di coartare i poteri di questo o di quell'altro organo.

Anche perché l'Istituto di statistica, allo stato attuale delle cose, è fonte d'informazione; ma per informare deve mietere in tutti i campi; e quando si rivolge agli organi periferici o agli enti locali, non è che si limiti a fare soltanto un'opera di coordinamento, ma presta anche la sua assistenza tecnica. Spesso l'Istituto si deve sostituire a questi organi rilevatori, facendo presente che nella rilevazione non sono state seguite determinate norme di carattere tecnico.

Ora, a mio giudizio, l'articolo 3, che sembra così involuto, lo è soprattutto per rispettare determinate prerogative. Esso, inoltre, prevede un'ipotesi eccezionale di breve durata, perché il funzionario che, sul piano dell'assistenza e della direzione tecnica, si sostituisce agli enti inadempienti, lo fa per un massimo di 6 mesi. E tutto questo, in concreto, avviene anche oggi, perché quando l'Istituto, non riceve le informazioni da questi organi mediatori o le riceve incomplete e insufficienti, manda in sede periferica un proprio funzionario, che, in buona sostanza, si sostituisce all'ufficio rilevatore.

NANNUZZI. Perché allora non si continua con questo sistema e si vuole una legge per far questo?

NUCCI, *Relatore*. Perché oggi le statistiche, in un contesto come quello della vita del nostro paese con alle porte una programmazione economica, sono veramente una cosa seria, per cui l'assistenza tecnica intanto diventa efficiente in quanto da parte di chi la deve dare vi è anche un ambientamento.

Comunque, signor Presidente, io non sono contrario al rinvio per riflettere ulteriormente su tutto il disegno di legge e particolarmente sull'articolo 3, ma dico che, a mio avviso, questo testo non pone problemi tali che ci possano indurre a rimetterne l'esame all'Assemblea, come proponeva il collega Nannuzzi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni può rimanere stabilito che il seguito dell'esame di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

MARTUSCELLI: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (2722):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Bernetic Maria, Bressani, Carcaterra, Cavallari, Colleselli, Corrao, Delle Fave, Dietl, Di Primio, Franchi, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Martuscelli, Mattarella, Nannuzzi, Pigni, Scotoni e Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO